

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 febbraio 2015, n. 32

Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007.

OGGETTO: Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007.

LAGIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro

di concerto con

Assessore Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Assessore Politiche Sociali e Sport

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*";
- la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca DGR 21/11/2002 n. 1510 e DGR 20/12/2002 n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", ed in particolare l'art. 40, co. 9, lett. a) e co. 10, e l'art. 44 bis co. 5 e 6;
- la direttiva del Ministro dell'interno 1 marzo 2000, recante la "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato";
- il decreto del Ministro del lavoro 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea".
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lettera i)";
- la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007 n. 92 "Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di

- orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero”;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
 - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
 - la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
 - le Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92 adottate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
 - la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4”;
 - le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero adottate il 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO

- che per far fronte alle criticità che attualmente caratterizzano l’istituto degli ingressi in Italia per motivi di tirocinio, sono state concordate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nuove Linee-guida aventi ad oggetto la materia dei tirocini rivolti a persone straniere residenti all’estero;

- che in data nella seduta del 5 agosto 2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo recante le citate Linee-guida;
- che la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007 n. 92 non risulta adeguata a quanto stabilito dalle linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 agosto 2014;

RITENUTO NECESSARIO

1. attuare l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, in ordine alla regolamentazione dei tirocini per persone straniere residenti all'estero;
2. approvare a tale fine l'allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
3. revocare dalla data di pubblicazione del presente atto, la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007 n. 92 "Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero";

DELIBERA

1. di attuare l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" in ordine alla regolamentazione dei citati tirocini;
2. di approvare l'allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

3. di revocare dalla data di pubblicazione del presente atto, la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007 n. 92 "Criteri e modalità per la procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero";

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.portalavoro.regione.lazio.it.

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale www.portalavoro.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Allegato A

Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero.

1. Disposizioni generali

1. Il presente atto si applica al tirocinio attivato nella Regione Lazio finalizzato al completamento di un percorso di formazione svolto all'estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40, co. 9, del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f del D.Lgs. n. 286/1998.
2. Sono esclusi dal presente atto i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano le disposizioni previste dalla DGR. n. 199/2013.
3. Il tirocinio di cui al co. 1 non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

2. Durata

1. Il tirocinio ha una durata minima di tre mesi. La Regione si riserva di valutare comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una eventuale durata inferiore.
2. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

3. Soggetti promotori e soggetti ospitanti

1. Il tirocinio è promosso dai Centri per l'impiego e dai soggetti indicati all'art. 3 dell'allegato A della DGR. n. 199/2013 qualora accreditati all'area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014.
2. Sono soggetti ospitanti: imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni e studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.
3. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 2 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 11, 12, 13 dell'allegato A della DGR. n. 199/2013.

4. Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla DGR. n. 199/2013, il soggetto ospitante fornisce al tirocinante idoneo vitto e alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, nonché le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio della Regione Lazio il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante e il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.
3. Il soggetto promotore, entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, in collaborazione con il soggetto ospitante presenta al competente ufficio della Regione Lazio una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Il soggetto promotore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso.
5. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00 ai sensi dell'art. 13 dell'allegato A della DGR. n. 199/2013 e le spese di vitto e alloggio di cui co. 1.
6. Tali obblighi vanno espressamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio.
7. Il soggetto promotore è tenuto alla verifica di quanto riportato all'art. 5.
8. Il soggetto promotore è tenuto a utilizzare la piattaforma informatica della Regione Lazio per l'attivazione e gestione dei tirocini.

5. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili

1. Ai sensi dell'art. 27, co. 1, lett. f, del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 40, co. 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/1999, a favore di persone straniere residenti all'estero possono venire attivati tirocini *funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale*.
2. La sussistenza del requisito di cui al co. 1 va accertata dalla Regione in sede di istruttoria. A tal fine, il PFI indica il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. L'attestazione di frequenza all'estero, debitamente documentata e legalmente tradotta, di un corso di lingua italiana, può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "*completamento di un percorso formazione professionale*", da accertare tenendo conto anche

della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che si vuole acquisire in Italia.

6. Moduli formativi obbligatori

1. Il PFI deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono almeno essere finalizzate:

- a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non posseduta;
- b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

7. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul PFI

1. I soggetti promotori devono inserire nella piattaforma informatica della Regione Lazio dedicata ai tirocini:

- a) convenzione di tirocinio;
- b) PFI di tirocinio;
- c) copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);
- d) titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;
- e) certificato di lingua italiana (se posseduto);
- f) copia documento d'identità del legale rappresentante e eventuale delegato del soggetto ospitante;
- g) fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante;
- i) documentazione comprovante la formazione svolta nel paese di origine.

2. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, individua, con successivo atto, l'ufficio competente ad apporre il visto sui PFI per l'attivazione dei tirocini.

3. La richiesta di visto, il PFI e l'apposita convenzione sono predisposti utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro con successivo atto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'ufficio regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente atto e provvede all'adozione di uno specifico atto amministrativo di apposizione del visto ovvero al suo diniego.

5. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio regionale competente richiede le necessarie integrazioni e fissa un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di

archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine di 60 giorni previsto per l'apposizione del visto.

6. L'ufficio regionale competente provvede ad inserire nella piattaforma informatica una copia dell'atto di cui al co.4.

7. Il termine di validità del visto apposto al PFI ai fini della richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica consolare competente è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.

8. L'eventuale revoca del visto apposto al PFI viene tempestivamente segnalata dall'ufficio regionale competente, il quale carica il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al PFI sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

9. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al PFI sia successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, l'ufficio regionale competente provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza.

10. La Regione può affidare ai propri enti strumentali lo svolgimento della fase istruttoria di cui al co. 4.

8. Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio

1. L'attivazione, la cessazione e la proroga del tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, come modificato dalla L. n. 296/2007, art. 1, co. 1180.

9. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla L.R. n. 16/2007 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7".

2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
3. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, la Regione rende direttamente disponibile a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il PFI e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.
4. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" del mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 relative agli obblighi del soggetto ospitante da parte dello stesso comporta la sospensione della possibilità di attivare tirocini.
5. La sospensione, di cui al co. 4 ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. La sospensione, di cui co. 4 è altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 emerga il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 relative al soggetto promotore.

11. Sistema di monitoraggio

1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero ai fini della programmazione triennale dei contingenti d'ingresso.

12. Fase transitoria

1. Nelle more della predisposizione della procedura informatica, i soggetti promotori devono inviare alla Regione - Direzione regionale Lavoro la documentazione indicata all'art. 7, co. 1.
2. La Direzione regionale competente in materia di Lavoro, con successivo atto, predispone la modulistica relativa alla domanda di apposizione del visto sul PFI, al PFI di tirocinio e all'apposita convenzione.
3. I soggetti promotori di cui alla DGR. n. 199/2013 che non sono accreditati all'area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014 possono svolgere l'attività di promozione di cui al presente atto per un periodo transitorio di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso.

13. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, ivi compresi limiti numerici, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR. n. 199/2013.